Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza Sindacale n. 19 del 26/10/2026

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZ. ESERCIZIO DEGLI IMP. TERMICI COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA NONCHÉ PRESCR. PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUIN. ATMOSFERICO STAGIONE TERMICA 26-27, FINO AL 30-04-2027. ORDINANZA SINDACALE

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036606

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM 10 pari a 50 µg/m 3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM 10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM 10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM 10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Villorba risulta inserito nella zona "**IT0518 Agglomerato Treviso**";
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO 2;

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036606

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM 10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM 10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali), previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM 10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili";

PRESO ATTO di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/09/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1";

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è modulato su tre livelli di allerta per il PM10:
 - livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 inferiore a 4;
 - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avviene sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle

previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto, nell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 17/09/2026, e successive note di chiarimento trasmesse, nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;

RITENUTO, quindi, di adottare le misure generali previste dall'Accordo di Bacino Padano per i comuni appartenenti all'agglomerato, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM_{10};

VISTI:
- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM_{10})";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il D.M. dell'Ambiente n. 186 del 07/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA la propria ordinanza n. 17 del 19/10/2026 e rilevato che la stessa presenta alcune incompatibilità con il nuovo aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2026;

RITENUTO, pertanto, annullare la predetta ordinanza emettendo un nuovo provvedimento;

DISPONE

la revoca dell'ordinanza sindacale n. 17 del 19/10/2026 in quanto incompatibile in alcune parti con il nuovo aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2026

ORDINA

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036606

durante la stagione termica 2026-2027, 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, fino al 30 aprile 2027

nell'intero territorio comunale

CON LIVELLO DI "ALLERTA 0" NESSUNA ALLERTA – VERDE:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - **19°C (con tolleranza di +2°C)**

 negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1 (residenza), E2 (Uffici), E4 (attività ricreative), E5 (attività commerciali), E6 (attività sportive), E7 (attività scolastiche);
 - **17°C (con tolleranza di + 2°C)**

 negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E8 (attività industriali).
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge;

IL DIVIETO

- **di utilizzo**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**4 STELLE**" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- **di combustioni** all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- **di accendere:**
 - ⇒ roghi o abbruciamenti;
 - ⇒ fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;
- **di riscaldare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad esso complementari:
 - ⇒ cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - ⇒ box, garage, depositi;

Sono consentite deroghe per:

- i falò rituali (c.d. Panevin) legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel numero massimo di due eventi (complessivi), nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale nell'ambito di festeggiamenti tradizionali;
- fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 in occasione dei festeggiamenti di Capodanno;

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036606

CON LIVELLO DI "ALLERTA 1" – ARANCIO

CON LIVELLO DI "ALLERTA 2" – ROSSO

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - **18°C (con tolleranza di +2°C)**
 negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 - **17°C (con tolleranza di + 2°C)**
 negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E8.
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);

IL DIVIETO

- **di utilizzo**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**5 STELLE**" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- **di combustioni** all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- **di accendere:**
 ⇒ roghi o abbruciamenti;
 ⇒ falò rituali, barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (sono esclusi dal divieto i "barbecue/preparazione di caldarroste" non afferenti ad attività economiche, ovverosia quelli preparati da privati cittadini;
 ⇒ fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;
- **di riscaldare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad esso complementari:
 ⇒ cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 ⇒ box, garage, depositi;
- **di spazzamento** a secco e di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade;

DISPONE INOLTRE

Come temporanea misura compensativa definita dalla DGR n. 1024/2026, la riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027 negli edifici pubblici – eccetto le strutture di assistenza (ospedali, case di cura, carceri, scuole) e negli edifici a destinazione commercio/servizi di categoria E2 (Uffici), E4 (attività ricreative), E5 (attività commerciali) secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 412/1993 limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

Sono altresì esclusi dalla riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale alimentati a combustibili fossili gli edifici pubblici di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela che, per

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036606

intrinseche caratteristiche costruttive e materiche, non presentano idonei requisiti di isolamento termico e non garantiscono adeguate condizioni microclimatiche tali da garantire la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

INFORMA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

 Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m^3.

 Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m^3.

 Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m^3.

 I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:
 https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

- che il Comune avviserà la popolazione circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti il

DIVIETO

- di installazione di generatori a biomassa legnosa:
 - ⇒ di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm^3 e COT superiore a 35mg/ Nm^3;
 - ⇒ di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "5 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 5 mg/Nm^3 e COT non superiore a 2 mg/Nm^3;

- nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2. Per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065).

RICORDA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Corpo Intercomunale della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad €

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036606

500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/200, fermo restando se e in quanto applicabili le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso:
- alla Regione Veneto – Area tutela e sviluppo del Territorio Direzione Ambientale – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera – C.S.I.;
- alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale – T.T.Z.;
- al Prefetto, al Questore, alla Stazione dei Carabinieri di Villorba;
- alla Direzione Generale dell'Aulss n. 2;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
- alla società Contarina Spa – Gestore dei Servizi Ambientali;
- ai Comuni contermini.

Il Sindaco
Francesco Soligo
(F.to digitalmente)

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036606

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Soligo Francesco in data 26/10/2026